



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO A

DISCIPLINARE REGIONALE
PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA AL CINGHIALE
IN FORMA SELETTIVA – S.V. 2016/2017

ART. 1 - PIANO DI PRELIEVO

- 1) Il piano di prelievo del Cinghiale, esercitato nella forma selettiva, che deve essere conseguito per il mantenimento di una densità agro-forestale del cinghiale che si reputa sostenibile nel territorio della Regione Marche è pari a:

A.T.C. Ancona 1

- a) DG A: piano di prelievo massimo selettivo = 123 Cinghiali
- b) DG B: piano di prelievo massimo selettivo = 123 Cinghiali
- c) nella Zona C il prelievo del Cinghiale viene esercitato senza limite numerico massimo.

A.T.C. Ancona 2

- a) DG 1: piano di prelievo massimo selettivo = 57 Cinghiali
- b) DG 2: piano di prelievo massimo selettivo = 99 Cinghiali
- c) DG B: piano di prelievo massimo selettivo = 135 Cinghiali
- d) nella Zona C il prelievo del Cinghiale viene esercitato senza limite numerico massimo.

A.T.C. Macerata 1

- a) DG A: piano di prelievo massimo selettivo = 47 Cinghiali
- b) DG B: piano di prelievo massimo selettivo = 284 Cinghiali
- c) nella Zona C il prelievo del Cinghiale viene esercitato senza limiti numerici minimi e massimi.

A.T.C. Macerata 2

- a) DG A: piano di prelievo massimo selettivo = 136 Cinghiali
- b) DG B: piano di prelievo massimo selettivo = 175 Cinghiali
- c) Nella Zona C il prelievo del Cinghiale viene esercitato senza limiti numerici minimi e massimi.

A.T.C. Fermo 1

- a) DG A: piano di prelievo massimo selettivo = 42 Cinghiali
- b) DG B: piano di prelievo massimo selettivo = 38 Cinghiali
- c) nella Zona C il prelievo del Cinghiale viene esercitato senza limiti numerici minimi e massimi.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

A.T.C. Ascoli Piceno

- a) nella Zona C il prelievo del Cinghiale viene esercitato senza limiti numerici minimi e massimi.

A.T.C. Pesaro Urbino 1

- a) DG 1: piano di prelievo massimo selettivo = 32 Cinghiali
DG 2: piano di prelievo massimo selettivo = 66 Cinghiali
DG 3: piano di prelievo massimo selettivo = 98 Cinghiali
DG 4: piano di prelievo massimo selettivo = 12 Cinghiali
DG 5: piano di prelievo massimo selettivo = 100 Cinghiali
DG 6: piano di prelievo massimo selettivo = 54 Cinghiali
b) DG B: piano di prelievo massimo selettivo = 32 Cinghiali
c) nella Zona C il prelievo del Cinghiale viene esercitato senza limiti numerici minimi e massimi.

A.T.C. Pesaro Urbino 2

- a) DG 7: piano di prelievo massimo selettivo = 16 Cinghiali
DG 8: piano di prelievo massimo selettivo = 12 Cinghiali
DG 9: piano di prelievo massimo selettivo = 62 Cinghiali
DG 10: piano di prelievo massimo selettivo = 88 Cinghiali
DG 11: piano di prelievo massimo selettivo = 154 Cinghiali
DG 12: piano di prelievo massimo selettivo = 58 Cinghiali
b) DG B: piano di prelievo massimo selettivo = 30 Cinghiali
c) nella Zona C il prelievo del Cinghiale viene esercitato senza limiti numerici minimi e massimi.

- 2) Il piano di prelievo, esercitato nella forma selettiva, che deve essere conseguito per il mantenimento di una densità agro-forestale del Cinghiale che si reputa sostenibile nel territorio delle Aziende Faunistico-Venatorie così come di seguito specificato:

ANCONA

- a) A.F.V. Arcevia (AN): piano di prelievo entro i valori massimi del Piano presentato pari a 23 Cinghiali



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- b) A.F.V. La Strega (AN): piano di prelievo entro i valori massimi del Piano presentato pari a 49 Cinghiali
- c) A.F.V. Oasi di Diana (AN): piano di prelievo entro i valori massimi del Piano presentato pari a 39 Cinghiali
- d) A.F.V. Palazzo (AN): piano di prelievo entro i valori massimi del Piano presentato pari a 25 Cinghiali
- e) A.F.V. Tassanare (AN): piano di prelievo senza limite numerico massimo.

MACERATA

- a) A.F.V. Fonte delle Mattinate (MC): piano di prelievo entro i valori massimi del piano presentato pari a 5 Cinghiali
- b) A.F.V. Fonte delle Raje (MC): piano di prelievo entro i valori massimi del Piano presentato pari a 8 Cinghiali
- c) A.F.V. Gagliole (MC): piano di prelievo entro i valori massimi del Piano presentato pari a 10 Cinghiali
- d) A.F.V. Leode (MC): piano di prelievo entro i valori massimi del Piano presentato pari a 5 Cinghiali
- e) A.F.V. Maria Cristina (MC): piano di prelievo entro i valori massimi del Piano presentato pari a 10 Cinghiali
- f) A.F.V. Monte di Giulio (MC): piano di prelievo entro i valori massimi del Piano presentato pari a 8 Cinghiali
- g) A.F.V. Monte Gemmo (MC): piano di prelievo entro i valori massimi del Piano presentato pari a 5 Cinghiali
- h) A.F.V. Pintura (MC): piano di prelievo entro i valori massimi del Piano presentato pari a 10 Cinghiali
- i) A.F.V. Serrapetrona (MC): piano di prelievo entro i valori massimi del Piano presentato pari a 6 Cinghiali
- j) A.F.V. Valle di Fiordimonte (MC): piano di prelievo entro i valori massimi del Piano presentato pari a 4 Cinghiali
- k) A.A.T.V. Castellano (MC): piano di prelievo entro i valori massimi del Piano presentato pari a 10 Cinghiali
- l) A.A.T.V. Fonte delle Mattinate (MC): piano di prelievo entro i valori massimi del Piano presentato pari a 5 Cinghiali
- m) A.A.T.V. Monte di Giulio (MC): entro i valori massimi del Piano presentato pari a 10 Cinghiali



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- n) A.A.T.V. Valle di Fiordimonte (MC): piano di prelievo entro i valori massimi del Piano presentato pari a 8 Cinghiali
- o) A.A.T.V. I Felceti (MC): piano di prelievo entro i valori massimi del Piano presentato pari a 26 Cinghiali
- p) A.A.T.V. Il Capriolo (MC): piano di prelievo entro i valori massimi del Piano presentato pari a 24 Cinghiali

PESARO-URBINO

- a) A.F.V. Valpiana (PU): piano di prelievo entro i valori massimi del Piano presentato pari a 22 Cinghiali
- b) A.F.V. Il Colle (PU) : piano di prelievo senza limite numerico massimo.
- c) A.F.V. La Carda (PU): piano di prelievo prelievo entro i valori massimi del Piano presentato pari a 13 Cinghiali
- d) A.F.V. La Cerreta (PU): piano di prelievo entro i valori massimi del Piano presentato pari a 24 Cinghiali
- e) A.F.V. Monte Mattered (PU): piano di prelievo entro i valori massimi del Piano presentato pari a 23 Cinghiali
- f) A.F.V. Valle Amara (PU): piano di prelievo entro i valori massimi del Piano presentato pari a 27 Cinghiali
- g) A.F.V. Valtorda (PU): piano di prelievo entro i valori massimi del Piano presentato pari a 28 Cinghiali
- h) A.F.V. Il Lago (PU): piano di prelievo entro i valori massimi del Piano presentato pari a 29 Cinghiali
- i) A.F.V. Fonti Meleto (PU): piano di prelievo entro i valori massimi del Piano presentato pari a 19 Cinghiali
- j) A.F.V. Monte San Lorenzo (PU) : piano di prelievo entro i valori massimi del Piano presentato pari a 9 Cinghiali
- k) A.F.V. Valle Avellana (PU): piano di prelievo entro i valori massimi del Piano presentato pari a 24 Cinghiali
- l) A.F.V. Cerrigna (PU): piano di prelievo entro i valori massimi del Piano presentato pari a 15 Cinghiali
- m) A.F.V. Montefeltro (PU): piano di prelievo massimo pari a 5 Cinghiali
- n) A.F.V. Maiano (PU): piano di prelievo massimo pari a 5 Cinghiali
- o) A.F.V. La Faggiola (PU): piano di prelievo massimo pari a 5 Cinghiali



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- p) A.F.V. San Silvestro (PU): piano di prelievo massimo pari a 5 Cinghiali
 - q) A.F.V. San Marino (PU): piano di prelievo massimo pari a 6 Cinghiali
 - r) A.F.V. Carpineto (PU): piano di prelievo massimo pari a 9 Cinghiali
 - s) A.A.T.V. San Fiorano (PU): piano di prelievo senza limite numerico massimo.
 - t) A.A.T.V. Monte San Paolo (PU): piano di prelievo senza limite numerico massimo.
- 3) Dal 29/05/2016 al 29/09/2016 è consentito prelevare Cinghiali maschi e femmine di tutte le classi ad eccezione delle femmine adulte. Dal 01/10/2016 al 30/01/2017 è consentito prelevare Cinghiali di tutte le classi di età.
- 4) Ad ogni selecciatore ammesso è consentito prelevare il numero di Cinghiali previsto nell'atto autorizzativo individuale.

ART. 2 - TEMPI DI PRELIEVO

- 1) Dal 29/05/2016 al 29/09/2016 e dal 01/10/2016 al 30/01/2017 la caccia al Cinghiale in forma selettiva è consentita 5 giorni la settimana esclusi il martedì e il venerdì.
- 2) Giornalmente il prelievo può essere esercitato da un'ora prima del sorgere del sole ad un'ora dopo il tramonto.

ART. 3 - LUOGHI DI PRELIEVO -

- 1) Zona A e B i selecciatori operano esclusivamente nell'UG-Cinghiale in cui sono stati autorizzati al prelievo venatorio.
- 2) I selecciatori ammessi al prelievo di Cinghiale in Zona C operano sull'intero territorio di caccia programmata della Zona C ad esclusione del territorio eventualmente assegnato ai gruppi di girata.

ART. 4 - MEZZI CONSENTITI PER IL PRELIEVO

- 1) La caccia di selezione è consentita con l'impiego di armi con canna ad anima rigata, di calibro non inferiore a 5,6 mm caricate con munizioni con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm 40, a caricamento singolo manuale, dotate di ottica di precisione.
- 2) Nell'esercizio della caccia al Cinghiale è sempre vietato portare ed utilizzare cartucce a munizione spezzata.
- 3) Vanno di preferenza utilizzate munizioni atossiche.

ART. 5 - MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL PRELIEVO

Le modalità di esercizio del prelievo venatorio in selezione del Cinghiale consentite nella presente stagione venatoria 2016/2017 sono, in ciascun ambito territoriale provinciale, le stesse consentite dal disciplinare venatorio provinciale nella scorsa stagione venatoria 2015/2016, ivi comprese le modalità ed i contenuti della comunicazione alla Polizia provinciale territorialmente competente dell'avvio e della fine dell'azione di caccia e ad esclusione dell'obbligo di indossare obbligatoriamente in azione di caccia un giubbotto ad alta visibilità.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ART. 6 - DISPOSIZIONI SANITARIE

- 1) Ai fini delle previste visite sanitarie e dell'effettuazione dell'esame trichinoscopico il selescacciatore ha l'obbligo di provvedere alla consegna, presso i Servizi Veterinari delle ASUR Regionali, dell'intera corata (polmoni, fegato, cuore, milza, reni), del diaframma e della testa dell'animale abbattuto, rispettando comunque le eventuali specifiche indicazioni fornite dalle ASUR competenti, allegando la Scheda fornita dalle ASUR stesse correttamente compilata a garanzia della tracciabilità del capo.
- 2) La visita è a carico del soggetto autorizzato che ha effettuato l'abbattimento (selescacciatore).
- 3) La documentazione attestante l'avvenuta consegna delle parti dell'animale abbattuto di cui al punto 1) per la sottoposizione a visita sanitaria andrà allegata alla Scheda di abbattimento.

ART. 8 - RICONSEGNA DOCUMENTAZIONE E MATERIALI

- 1) Ogni 30 giorni dall'avvio della caccia al Cinghiale in selezione i selescacciatori ammessi al prelievo in territorio di caccia programmata devono comunicare alla segreteria dell'A.T.C. di riferimento gli abbattimenti realizzati.
- 2) Entro il 16 febbraio 2017 ogni selescacciatore ammesso al prelievo di Cinghiale in territorio di caccia programmata deve consegnare all'A.T.C. di riferimento:
 - a) il blocco delle schede di Uscita/Rientro laddove previsto;
 - b) le schede di abbattimento relative ai capi abbattuti;
 - c) le fascette inamovibili non utilizzate;
 - d) la documentazione attestante la sottoposizione a visita sanitaria per ciascun capo abbattuto.
- 3) I selescacciatori che operano nelle AA.FF.VV. o AA.AA.TT.VV. che fanno gestione della specie devono restituire le schede di Uscita/Rientro e di Abbattimento all'Azienda a fine giornata di caccia. L'Azienda tiene un registro sintetico giornaliero delle attività realizzate e, al termine della stagione venatoria, lo consegna alla Regione Marche unitamente alle schede di abbattimento compilate dai selescacciatori complete della documentazione ASUR attestante l'avvenuta sottoposizione a visita sanitaria per ciascun capo abbattuto.

ART. 9 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

- 1) Il mancato rispetto delle norme previste ai precedenti punti del presente disciplinare, oltre alle sanzioni previste dalla Legge, determina i seguenti provvedimenti disciplinari. In ogni tipologia di provvedimento sottoesposto per "giornata" è da intendersi la giornata di esercizio venatorio alla specie nella forma di cui trattasi secondo il calendario venatorio di riferimento.
- 2) In ogni caso, nell'applicazione delle sanzioni disciplinari, si procede nel rispetto del principio di proporzionalità, in relazione alla gravità dell'infrazione, desunta dalla condotta tenuta nella circostanza dagli autori dell'illecito, dal loro ruolo assunto nel contesto venatorio, e valutato il grado di colpevolezza relativo a dolosità o colposità dell'azione o dell'omissione. La gravità della violazione è altresì desunta dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione o dell'omissione.
- 3) Provvedimenti a carico dei selescacciatori di Cinghiale:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- a) per l'abbattimento delle femmine adulte di Cinghiale nei periodi non consentiti sospensione dell'autorizzazione da un minimo di 10 giornate ad un massimo di 20 giornate consecutive;
 - b) per la detenzione o l'uso di armi difformi dall'art. 5, comma 1 e/o di munizioni spezzate, sospensione dell'autorizzazione da un minimo di 10 giornate ad un massimo di 20 giornate consecutive;
 - c) per l'abbattimento di specie diverse dal Cinghiale durante l'azione di caccia selettiva, sospensione dell'autorizzazione da un minimo di 30 giornate ad un massimo di 40 giornate consecutive;
 - d) per abbattimento di Cinghiali in numero superiore a quello autorizzato sospensione dell'autorizzazione da un minimo di 10 giornate ad un massimo di 20 giornate consecutive;
 - e) per esercizio venatorio in selezione in tempi, orari o in luoghi non consentiti, sospensione dell'autorizzazione da un minimo di 30 giornate ad un massimo di 40 giornate consecutive;
 - f) per tentato raggiungimento del punto di sparo con l'arma carica sospensione dell'autorizzazione da un minimo di 5 ad un massimo di 10 giornate;
 - g) per sparo all'animale da una distanza superiore a 150 mt sospensione dell'autorizzazione da un minimo di 10 ad un massimo di 20 giornate;
 - h) per il mancato possesso durante l'attività venatoria della prevista documentazione sospensione dell'autorizzazione da un minimo di 5 ad un massimo di 10 giornate;
 - i) mancato invio della comunicazione di uscita – rientro sospensione dell'autorizzazione da un minimo di 10 giornate ad un massimo di 20 giornate consecutive;
 - j) per compilazione non conforme della scheda di uscita – rientro sospensione dell'autorizzazione da un minimo di 5 giornate ad un massimo di 10 giornate consecutive;
 - k) per sparo effettuato in movimento o su animale in movimento, sospensione dell'autorizzazione da un minimo 10 giornate ad un massimo di 20 giornate consecutive;
 - l) per trasporto su qualsiasi mezzo di spoglia di Cinghiale abbattuto senza apposita fascetta fornita dall'A.T.C./A.F.V., sospensione dell'autorizzazione da un minimo di 30 giornate ad un massimo di 40 giornate consecutive;
 - m) per mancata compilazione della scheda di abbattimento, sospensione dell'autorizzazione da un minimo di 5 ad un massimo di 15 giornate consecutive;
 - n) per omessa comunicazione al Servizio di Recupero Ungulati Feriti, per omessa comunicazione al Servizio Veterinario sospensione dell'autorizzazione da un minimo di 10 giornate ad un massimo di 20 giornate consecutive;
 - o) per ritardata o omessa comunicazione mensile dei dati di abbattimento, sospensione dell'autorizzazione da un minimo di 2 giornate ad un massimo di 5 giornate consecutive;
 - p) per mancata consegna dei dati e materiali previsti alla data del 16 febbraio 2017, sospensione dell'autorizzazione da un minimo di 5 giornate ad un massimo di 10 giornate consecutive.
- 4) Per tutte le infrazioni alle vigenti norme in materia venatoria, incluse quelle del presente disciplinare, non specificamente sopra sanzionate, si applica una sospensione sino a 10 giornate consecutive.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- 5) E' da intendersi che tutte le infrazioni determinano provvedimenti cumulativi.
- 6) In caso di recidiva nella stessa stagione venatoria le sanzioni disciplinari sono applicate in ragione del doppio di quanto previsto dalla disposizione specifica.
- 7) Qualora i provvedimenti disciplinari non possano essere applicati nella stagione venatoria in cui le infrazioni sono state commesse, sono eseguiti nelle stagioni venatorie successive per diretta traslazione.
- 8) Per reati penali in materia venatoria, sospensione della funzionalità del titolo di "Cacciatore di ungulati con metodi selettivi" per una stagione venatoria.
- 9) Il provvedimento disciplinare può essere adottato anche qualora per i medesimi fatti sia pendente il provvedimento sanzionatorio amministrativo, ex L. 689/81.

ART. 10 - PROCEDIMENTO PER L'APPLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

- 1) Le notizie relative alle violazioni disciplinari debbono essere redatte dal personale preposto alla vigilanza venatoria, individuato dalla L. 157/92 e dalla L.R. 7/95, e possono essere rilevate anche dall'A.T.C., dall' A.F.V. o dall'A.A.T.V.. In ogni caso le relazioni contenenti le ipotesi di violazione disciplinare devono pervenire alla Regione Marche per l'eventuale contestazione dell'illecito.
- 2) Le sanzioni disciplinari da comminare ai selettori sono decise, previo esame delle fattispecie, dalla Commissione Disciplinare istituita presso la Regione Marche. Il Dirigente della P.F. Caccia e Pesca o suo delegato assume le funzioni di Presidente della Commissione Disciplinare, nomina e convoca i suoi componenti.
- 3) La Commissione Disciplinare, che si riunisce validamente con la presenza di tutti i componenti, è formata da:
 - Il Dirigente della P.F. Caccia e Pesca o suo delegato;
 - Il responsabile della struttura decentrata regionale per territorio;
 - Un ufficiale appartenente al Servizio di Polizia Provinciale competente per territorio esperto in materia.

Ad ogni seduta viene nominato un segretario verbalizzante.

- 4) La Commissione, esaminata preliminarmente la notizia di violazione disciplinare, ove non ritenga di archivarla, la contesta all'interessato, predeterminando, contestualmente, la misura della sanzione disciplinare da applicare in caso non sia presentata opposizione o richiesta di audizione.
- 5) L'avvio del procedimento disciplinare ed il relativo addebito è notificato all'interessato dal Presidente della Commissione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna a mani. Entro 15 giorni dalla data di ricevimento o di consegna, l'interessato può presentare alla Commissione, presso la struttura decentrata regionale competente per territorio, opposizione motivata scritta, corredata eventualmente da documentazione, o chiedere di essere sentito.
- 6) Decorso inutilmente i termini del comma 5) o qualora l'opposizione sia tardiva, la Commissione Disciplinare Regionale trasmette al Dirigente della P.F. Caccia e Pesca il verbale di contestazione contenente la sanzione predeterminata da applicare.
- 7) In ogni caso la Regione, con successivo provvedimento, irroga le sanzioni disciplinari secondo quanto verbalizzato dalla Commissione che si esprime con decisione motivata.
- 8) Il provvedimento disciplinare emesso a carico dell'interessato è notificato dalla Regione Marche a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnato a mano con firma di ricevuta. La



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Regione comunica, altresì, l'archiviazione degli atti. Copia del provvedimento è inviata all'A.T.C., all'A.F.V. o all'A.A.T.V. interessate per territorialità.

ART. 11 - DISPOSIZIONI ALL'INTERNO DELLE AA.FF.VV. E AA.AA.TT.VV..

- 1) Ai sensi e per gli effetti del comma 7 ter dell'art. 9 del Regolamento Regionale n. 3/2012 il presente disciplinare trova piena applicazione all'interno delle AA.FF.VV. e AA.AA.TT.VV..
- 2) Le notizie di violazioni disciplinari rilevate all'interno delle AA.FF.VV. e AA.AA.TT.VV. dal titolare, dall'organo direttivo o dal personale a ciò preposto debbono essere comunicate, entro 5 giorni, alla Regione Marche.
- 3) L'omissione o il ritardo di cui al comma 2 del presente articolo sono valutate ai fini della sospensione/revoca dell'autorizzazione alla gestione della caccia alla specie Cinghiale in selezione all'interno dell'A.F.V. o A.A.T.V.

ART. 12 - DISPOSIZIONI FINALI

- 1) Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, restano comunque valide le prescrizioni, gli obblighi e divieti che le norme di riferimento dettano al riguardo.

ART. 13 - PUBBLICAZIONE

- 1) Il presente disciplinare è pubblicato, per tutta la stagione venatoria, all'Albo Regionale e affisso presso la sede degli AA.TT.CC. e delle AA.FF.VV. e AA.AA.TT.VV. della regione Marche.

ATC MC2 “Val di Chienti”

MODALITA' DI PRELIEVO DEL CINGHIALE IN FORMA SELETTIVA

(Art. 5 – Disciplina Regionale esercizio caccia in forma selettiva – S.V. 2016/2017 – DGR n.583 del 06/06/2016)

Le norme riportate nelle presenti modalità di prelievo devono considerarsi integrative e/o esplicative rispetto a quanto previsto da:

- Calendario Venatorio Regionale S.V. 2016/2017;
 - Regolamento Regionale 3/12 e ss. mm. ed ii.;
 - Disciplina Regionale per l'esercizio della caccia al cinghiale in forma selettiva S.V. 2016/2017;
 - Regolamento attuativo per la gestione ungulati dell'AtcFM S.V. 2016/2017.
- 1) La caccia di selezione al Cinghiale è consentita alla cerca e all'aspetto, senza l'uso dei cani. Lo sparo deve avvenire da fermo su animale fermo ed il raggiungimento del punto di sparo deve avvenire con arma scarica;
 - 2) La distanza massima di sparo è fissata in 150 metri;
 - 3) Prima di intraprendere l'azione di caccia in selezione il seleggiatore deve comunicare un'ora prima l'azione di caccia, il sito di parcheggio con dati georeferenziati al numero verde 800-216659 della Polizia Provinciale;
 - 4) Prima di intraprendere l'azione di caccia in selezione il cacciatore deve necessariamente:
 - il cacciatore che opera nell'ambito dei DG-cinghiale deve depositare il “TAGLIANDO DI USCITA” in una delle apposite cassette del Distretto di appartenenza;
 - il cacciatore che opera il prelievo in Zona C deve compilare l'apposita scheda di uscita/rientro rilascia dall'ATC;
 - 5) Durante l'azione di caccia in selezione il cacciatore è obbligato ad avere con sé (oltre i documenti previsti dalla normativa nazionale e regionale) i seguenti materiali e documenti:
 - Tesserino di venatorio Regionale, debitamente compilato;
 - autorizzazione specifica all'esercizio in caccia di selezione per i relativi territori di competenza;
 - attestazione di effettuato versamento all'ATC della quota di partecipazione alla gestione di € 25,00;
 - contrassegno/i inamovibile/i numerato/i fornito/i dall'ATC;
 - matrice del “TAGLIANDO DI USCITA/RIENTRO”;
 - 6) Al termine dell'azione di caccia in selezione il cacciatore deve necessariamente in ogni caso:
 - comunicare la fine dell'azione di caccia al numero verde 800-216659 della Polizia Provinciale;
 - il cacciatore che opera nei DG-cinghiale deve depositare il “TAGLIANDO DI RIENTRO” nella stessa cassetta in cui è stato inserito quello di Uscita
 - il cacciatore che opera in Zona C deve completare la compilazione della scheda uscita/rientro;
 - 7) Nel caso di abbattimento il cacciatore deve:
 - apporre tra l'arto posteriore ed il tendine d'Achille della spoglia dell'animale abbattuto il contrassegno inamovibile fornito dall'ATC prima di trasportarla con qualsiasi mezzo;
 - comunicare tempestivamente l'abbattimento alla Polizia Provincia al numero verde;
 - fotografare la spoglia per intero prima di caricarla sull'automezzo per il trasporto;
 - contattare un abilitato misuratore biometrico, tra quelli indicati dall'ATC di appartenenza con il quale provvedere alla compilazione della scheda di abbattimento entro 6 ore dal prelievo;
 - 8) In caso di ferimento il cacciatore deve:

- attendere circa 15 minuti dallo sparo prima di iniziare la ricerca che comunque non deve compromettere l'eventuale azione del cane da traccia;
 - conficcare in terra un apposito ramoscello nel punto di impatto (anschuss);
 - contattare il Servizio di Recupero Ungulati Feriti ai recapiti indicati dall'ATC per l'avvio delle procedure di recupero attraverso l'uso del cane da traccia abilitato.
- 9) In caso di abbattimento di capi che presentino condizioni animali (imbrattamento perineale, scolo nasale, lesioni cutanee, malformazioni scheletriche, sintomatologie nervose) va immediatamente contattato l'ufficio veterinario dell'AUSL competente per territorio.
- 10) E' consentito il "tiro sanitario", cioè l'abbattimento di capi (anche al di fuori di quelli assegnati ma nel rispetto di quanto previsto dal calendario venatorio regionale) visibilmente malati, con gravi ferite, fratture o comunque in condizioni giudicate dal seleggiatore incompatibili con la sopravvivenza. In caso di "tiro sanitario" è obbligatorio (oltre le procedure normali previste in caso di abbattimento) allegare alla scheda di abbattimento specifica documentazione fotografica che evidenzia il problema sanitario dell'animale. Il tiro è dichiarato "sanitario" dall'ATC.
- 11) Il capo abbattuto come "tiro sanitario" sostituisce uno dei capi assegnati al cacciatore, a sua scelta
- 12) E' comunque vietato uscire in caccia di selezione dopo aver completato il Piano di prelievo assegnato per il periodo



AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA MC2

Contrada Valleverde, 11 - 62100 - Piediripa di Macerata (MC)



SCHEDA ABBATTIMENTO SELEZIONE

Zona:		DG:		UG:		
Selecchiatore:						
Contrassegno:				Data:		
Località:				Ambiente:		
Colpi esplosi:		Colpi a vuoto:		Distanza tiro (m)		
Peso pieno Kg.:			Peso vuoto Kg.:			
Sesso:	M	F	Classe di età:	Piccolo	Juv	Adulto

	LTT: cm	
	LT: cm	
	LO: cm	
	AG: cm	
	CT: cm	
	LG sx: cm	
	LC: cm	
CORPO: Strumento di misura: <i>metro flessibile</i>		

Reazioni allo sparo:

- Caduto sul posto
- Accasciatosi dopo mt. _____
- Fuggito ferito

Comportamento durante la fuga _____

Intervento di recupero con cane da traccia: Recuperatore _____ <input type="checkbox"/> Ritrovato (<i>vedi scheda recupero con cane da traccia</i>) <input type="checkbox"/> Non ritrovato
--

Firma del Selecchiatore _____

Firma del Rilevatore biometrico _____



REGIONE MARCHE
Giunta Regionale



AGENZIA REGIONALE SANITARIA
P. A. VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE

Scheda 1

Regione Marche
ASUR - Area Vasta II.

Attività Venatoria del ____/____/____

Squadra di caccia Nr. _____

Capo caccia _____

Singolo _____

Selettore _____

Attività di controllo demografico da parte della provincia di _____
_____ resp. _____

Altro _____

Abbattimento: _____

Comune di _____

Località _____

Specie animale _____

Data visita ____/____/____ luogo _____
 Certificato Nr. _____
 Il Veterinario Ufficiale _____

Nr.	CAPI ABBATTUTI		ETA IN MESI			
	SESSO	PESO Kg	≤12	12/24	24/36	≥36
1	M	F				FASCETTA
2	M	F				
3	M	F				
4	M	F				
5	M	F				
6	M	F				
7	M	F				
8	M	F				
9	M	F				
10	M	F				
11	M	F				
12	M	F				
13	M	F				
14	M	F				
15	M	F				
16	M	F				
17	M	F				
18	M	F				
19	M	F				
20	M	F				

SCHEDA VERBALE
RICERCA DEI CINGHIALI FERITI
STAGIONE VENATORIA 2016/2017

ATC _____ DG _____ UG _____ AFV _____

Località del ferimento: _____

Data del ferimento: _____ Ora del ferimento: _____

COGNOME E Nome dell'autore del ferimento: _____

Controllo del punto del ferimento con il cane: Selvatico ferito Selvatico non ferito

Data del controllo: _____ Ora del controllo: _____


Data inizio ricerca: _____ Ora inizio ricerca: _____

Data termine ricerca: _____ Ora termine ricerca: _____

Selvatico raggiunto: morto vivo ad una distanza di m: _____

"lanciato" il cane colpo di grazia selvatico recuperato selvatico non recuperato

Punto di ferimento:



Cognome, nome e Firma del 1° conduttore: _____

Cognome, nome e Firma del 2° conduttore: _____